

**PUNTO 1 – Assemblea straordinaria
Modifica dello Statuto sociale**

A ottobre 2023, a circa 5 anni dall'avvio del Gruppo Bancario Cooperativo e alla luce dell'esperienza maturata negli anni successivi alla costituzione, la Capogruppo Cassa Centrale Banca ha dato avvio a un progetto di revisione dello Statuto tipo delle Banche Affiliate, coinvolgendo fin dall'inizio le Casse Rurali e BCC del Gruppo, oltre all'Autorità di Vigilanza chiamata a vagliare e approvare le modifiche proposte.

Gli interventi di modifica che si è ritenuto di apportare allo Statuto tipo, sulla base di valutazioni di necessità e opportunità, sono stati individuati e definiti congiuntamente dalla Capogruppo e dalle Banche Affiliate. Queste ultime sono state coinvolte sia nell'ambito di tavoli di lavoro, cui ha partecipato una rappresentanza delle Banche Affiliate, sia in due fasi di consultazione estese a tutte le Banche del Gruppo.

Le modifiche proposte hanno riguardato aspetti di natura prettamente tecnica, di razionalizzazione e di merito. Le modifiche di natura tecnica si sono sostanziate in proposte di revisione finalizzate a migliorare la coerenza e la chiarezza complessiva dell'articolato statutario. Quelle di razionalizzazione sono state effettuate in risposta all'esigenza di superare previsioni non essenziali, raggiungendo al contempo un maggior grado di omogeneità degli statuti delle Banche Affiliate.

Oltre agli obiettivi sopra richiamati, le proposte di modifica di merito sono state orientate a introdurre meccanismi funzionali al miglioramento di profili specifici della governance delle Banche Affiliate, nonché a favorire per tutte le Banche affiliate un adeguato avvicendamento dei componenti dei consigli di amministrazione nel corso del tempo, in conformità alle aspettative dell'Autorità di Vigilanza, gli ambiti di intervento afferiscono alla nomina, composizione e funzionamento degli Organi Sociali, ai compiti e requisiti del Direttore Generale e ad alcune dinamiche che coinvolgono il Socio Cooperatore.

Nello specifico, il complesso delle modifiche di merito ha riguardato principalmente le seguenti disposizioni:

Organi Sociali:

- i. introduzione di una disposizione volta a promuovere il rinnovo generazionale dei consigli di amministrazione e un adeguato avvicendamento dei rispettivi membri nel corso del tempo. A tale proposito, va rimarcato che la nostra Cassa Rurale ha riflettuto e adottato misure fin dal 1995, introducendo e praticando in maniera sostanziale un limite individuale al numero di mandati consecutivi dei singoli consiglieri; il limite individuale è stato mantenuto anche in occasione dell'attuale revisione, con l'aggiunta di alcune indicazioni di dettaglio presenti nel nuovo Statuto-tipo per il computo del numero dei mandati;

- ii. rideterminazione del numero massimo degli amministratori a fronte del progressivo fenomeno di crescita delle dimensioni delle Banche (art. 34.1);
- iii. revisione dei criteri dimensionali per l'istituzione di un Comitato Esecutivo, necessaria per le Banche con totale attivo superiore a Euro 3,5 miliardi (art. 25.1);
- iv. revisione e aggiornamento della disciplina in merito ai requisiti per la nomina ad amministratore (art. 34.4).

Compiti e requisiti del Direttore Generale: in tale ambito vengono introdotte previsioni più stringenti relativamente ai requisiti per la nomina a Direttore Generale e ai requisiti di assunzione del personale della Banca Affiliata al fine di prevenire potenziali conflitti di interesse (art. 50).

Soci Cooperatori:

- i. introduzione di una nuova fattispecie di esclusione volta ad assicurare alla Banca Affiliata la facoltà di sciogliere il vincolo societario con i soci a cui siano imputabili irregolarità nello svolgimento del rapporto mutualistico (art. 15.2 lett. e);
- ii. viene rimessa alla facoltà della singola Banca Affiliata la determinazione del numero di deleghe attribuibili al Socio Cooperatore in assemblea entro i limiti consentiti dal Codice Civile.

A fronte dell'istanza per il rilascio del provvedimento di accertamento ex art. 56, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, trasmessa dalla Capogruppo il 31 ottobre 2024, l'Autorità di Vigilanza, con provvedimento notificato il 27 febbraio 2025, ha confermato che *"le modifiche allo statuto tipo degli enti creditizi cooperativi affiliati al gruppo bancario del Soggetto vigilato [...] non contrastano con la loro sana e prudente gestione"*.

Nel corso dell'iter amministrativo, la Banca ha predisposto una bozza del progetto di modifica dello Statuto, che è stata esaminata dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 16/01/2025 e del 23/01/2025 e poi trasmessa alla Capogruppo.

La Capogruppo ha fornito riscontro sul progetto di modifica dello Statuto presentato dalla Cassa Rurale lo scorso 31 marzo 2025. Tenuto conto delle indicazioni ricevute, è stata predisposta la versione definitiva del progetto di modifica dello Statuto che si intende sottoporre all'Assemblea straordinaria dei soci.

Si segnalano, quindi, in particolare i contenuti dei seguenti articoli:

- I. Art. 25.1 (Organi Sociali): si mantiene la facoltà di nominare un Comitato Esecutivo, sulla base delle valutazioni condotte dalla Cassa, pur essendo l'organo non obbligatorio sulla base dei criteri dimensionali definiti da Capogruppo.
- II. Art.27.4 (Intervento e rappresentanza in assemblea): il numero massimo di deleghe che il singolo socio può ricevere sia in caso di assemblea ordinaria che

straordinaria viene uniformato e fissato a 3, con personalizzazione rispettosa del limite massimo di legge.

- III. Art. 34 (Composizione del consiglio di amministrazione):
- a. Art. 34.1: adeguamento alla proposta di Capogruppo, aumentando il numero massimo degli amministratori nominabili da 9 a 13, previa determinazione del loro numero da parte dell'assemblea dei soci. Sul punto, l'Assemblea ha deliberato di fissare in 9 (nove) il numero dei componenti del Cda e di lasciarlo invariato per il futuro fino a nuova determinazione dell'Assemblea;
 - b. Art. 34.4: con riferimento alle cause di decadenza degli amministratori, nell'ambito dei presidi a riduzione delle potenziali situazioni di conflitto di interessi di natura personale, si segnala la modifica dei vincoli di parentela con il direttore e gli altri amministratori (dal 2° al 4° grado), la riduzione da 3 a 2 anni del periodo di incandidabilità dei dipendenti dalla cessazione del rapporto di lavoro (in adeguamento alle previsioni dello statuto-tipo) e l'aumento del periodo da 6 a 12 mesi dalla cessazione di eventuali cariche elettive;
 - c. Art. 34.6: mantenimento del limite individuale al numero di mandati consecutivi dei singoli consiglieri, fissato a 5 e aggiunta di specifiche riguardo alle modalità di computo dei mandati. Viene inoltre mantenuta la personalizzazione, già presente nell'attuale Statuto fin dal 1995, che consente agli uscenti, una volta raggiunto il predetto limite massimo, di essere rieletti decorsi tre esercizi dalla cessazione.
- IV. Art. 45.7 (Composizione del collegio sindacale): introduzione delle specifiche disposizioni inerenti le modalità di calcolo dei mandati, in analogia con quanto previsto per gli amministratori.
- V. Art. 50.1 (compiti e attribuzioni del direttore): estensione del vincolo di parentela oltre il 4° grado anche rispetto ai sindaci.

Le altre modifiche introdotte al testo dello Statuto, in conformità alle previsioni del revisionato statuto-tipo, sono prevalentemente di natura tecnica (a mero titolo di esempio, l'introduzione della possibilità di conservazione in formato digitale dei libri verbali delle riunioni degli organi sociali e la sostituzione di specifici termini o espressioni con formule ritenute più adeguate) o finalizzate a razionalizzarne i contenuti (modificando la collocazione di alcune disposizioni nel testo o rimuovendo previsioni di legge). Per il dettaglio delle modifiche si fa rinvio all'allegato [prospetto di raffronto](#).